

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Schema di relazione periodica del servizio
pubblico impianti sportivi
(d.lgs. 201/2022, art. 30)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Impianti sportivi (campi da calcio, campi da tennis/padel, piscina comunale, palazzetto dello sport, campo da baseball, campo da softball, campo di atletica, bocciodromi)
Legge/Deliberazione di istituzione del servizio	Deliberazione del Consiglio Comunale nr 58 del 29/12/1999
Determinazione di aggiudicazione	<p>Determina nr 325 del 18/04/2023 ATLETICA CAIRO campo atletica euro 2.776,42 più IVA tot. Euro 3.387,24</p> <p>Determina nr 325 del 18/04/2023 BASEBALL CLUB CAIRESE campo baseball euro 7.830,78 più IVA tot. Euro 9.553,56</p> <p>Determina nr 325 del 18/04/2023 BOCCIOFILA COMUNALE CAIRESE euro 8.360,65 più IVA tot. Euro 10.200,00</p> <p>Determina nr 325 del 18/04/2023 NEW BRAGNO CALCIO euro 4.230,07 più IVA tot. Euro 5.160,68</p> <p>Determina nr 325 del 18/04/2023 PALAZZETTO POLISPORTIVA euro 17.043,04 più IVA tot. Euro 20.792,51</p> <p>Determina nr 325 del 18/04/2023 U.S. ROCCHETTESE campo calcio Rocchetta euro 5.090,11 più IVA tot. Euro 6.209,94</p> <p>Determina nr 325 del 18/04/2023 SOFTBALL STAR CAIRO campo softball euro 4.908,69 più IVA tot. Euro 5.988,61</p> <p>Determina nr 325 del 18/04/2023 U.P. BRAGNO bocce bragno euro 3.278,69 più IVA tot. Euro 4.000,00</p> <p>Determina nr 858 del 30/11/2019 ASD CAIRESE VESIMA E. 12.067,05 per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2020; E. 12.067,05 per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021; E. 12.067,06 per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022; E. 12.067,06 per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2023</p> <p>Determina nr 856 del 30/11/2019 ASD CAIRESE ERBA SINTETICA E. 6.703,92 per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2020; E. 6.703,92 per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021; E. 6.703,92 per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022; E. 6.703,93 per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2023</p> <p>Determina nr 857 del 30/11/2019 ASD CAIRESE RIZZO E. 8.044,70 per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2020; E. 8.044,70 per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021; E. 8.044,70 per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022; E. 8.044,71 per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2023.</p> <p>Determina nr 785 del 06/10/2023 UB BRAGNOFERRANIA euro 1.649,00 iva inclusa periodo 01/01/2023 – 31/12/2023</p> <p>Determina nr 109 09/02/2021 PIPPO VAGABONDO E. 800,00 iva inclusa periodo 01/01/2021 – 31/12/2021</p> <p>Determina nr 140 del 13/02/2023 VESIMA TENNIS Euro 63.639,12 (Iva Inclusa), anni 12 a decorrere dalla data della firma della Convenzione (16/02/2023)</p>

Contrattualizzazione del rapporto	Scrittura privata
Importo dell'affidamento	<p>ATLETICA CAIRO campo atletica euro 2.776,42 BASEBALL CLUB CAIRESE campo baseball euro 7.830,78 BOCCIOFILA COMUNALE CAIRESE euro 8.360,65 NEW BRAGNO CALCIO euro 4.230,07 PALAZZETTO POLISPORTIVA euro 17.043,04 U.S. ROCCHETTESE campo calcio Rocchetta euro 5.090,11 SOFTBALL STAR CAIRO campo softball euro 4.908,69 U.P. BRAGNO bocce bragno euro 3.278,69 ASD CAIRESE VESIMA E. 39.594,13 ASD CAIRESE ERBA SINTETICA E. 21.980,07 ASD CAIRESE RIZZO E. 26.376,07 UB BRAGNOFERRANIA euro 1351,64 PIPPA VAGABONDO E. 655,74 VESIMA TENNIS Euro 52.163,21</p>
Importo di eventuali proroghe o rinnovi	nessun importo aggiuntivo
Ente affidante	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Tipo di affidamento	Appalto
Durata dell'affidamento	<p>ATLETICA CAIRO dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni BASEBALL CLUB CAIRESE dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni BOCCIOFILA COMUNALE CAIRESE dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni NEW BRAGNO CALCIO dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni PALAZZETTO POLISPORTIVA dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni U.S. ROCCHETTESE dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni SOFTBALL STAR CAIRO dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni U.P. BRAGNO dal 01/01/2023 al 31/12/ 2024 – 2 anni ASD CAIRESE VESIMA dal 1/1/2023 al 31/12/2023 – 1 anno ASD CAIRESE ERBA SINTETICA dal 1/1/2023 al 31/12/2023 – 1 anno ASD CAIRESE RIZZO dal 1/1/2023 – 31/12/2023 – 1 anno UB BRAGNOFERRANIA 01/01/2023 – 31/12/2023 – 1 anno VESIMA TENNIS anni 12 (6 + 6) a decorrere dalla data della firma della Convenzione (16/02/2023)</p>
Durata di eventuali proroghe o rinnovo	<p>ANNI 2 PER ATLETICA CAIRO, BASEBALL CLUB CAIRESE, BOCCIOFILA COMUNALE CAIRESE, NEW BRAGNO CALCIO, PALAZZETTO POLISPORTIVA, U.S. ROCCHETTESE, SOFTBALL STAR CAIRO, U.P. BRAGNO. VESIMA TENNIS anni 12 (6 + 6)</p>

Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio e popolazione del Comune di Cairo Montenotte
Precedenti relazioni	Non ci sono relazioni precedenti

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo: Andrea Marengo	Marengo Andrea, Comune di Cairo Montenotte, settore finanziario – tel 019 50707280 – andrea.marengo@comunecairo.it
Ente di riferimento Comune di Cairo M.tte	
Area/servizio: Responsabile Finanziario	
Telefono: 01950707280	
Email/PEC protocollo@comunecairo.it	
Data di redazione 14/12/2023	Redazione anno 2023

RELAZIONE DI VERIFICA

A) Andamento del servizio dal punto di vista economico:

referimento dati da consuntivo 2022

costi totale impegnato parte corrente costo servizio impianti sportivi Euro 459.258,66

ricavi totale accertamento da introiti gestione impianti sportivi Euro 66.636,57

media pro capite costo del servizio pro capite (popolazione al 31/12/2022 abitanti 12.809) – (costo servizio al netto dei ricavi Euro 62.153,97) – costo procapite Euro 30,65

investimenti effettuati totale impegnato spese conto capitale Euro 59.030,94

ammortamenti il costo ammortamento è il 3% sul totale investimenti

B) Qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9¹:

risultati attesi in base gli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente :

La gestione degli impianti sportivi affidati alle società locali avviene in conformità con gli obblighi contrattuali

risultati raggiunti risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark: Non vi sono indici di riferimento

¹ Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete:

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni,

dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9. Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare e protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere e l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

C) Misura del ricorso all'affidamento a società in house (ove esistente): non sussistono affidamenti in House

D) Oneri sostenuti e risultati raggiunti nel periodo oggetto di relazione (dal 1/01/2023/al 31/12/2023):

economicità del servizio :

Lo sport è settore che attiene alla sfera dei diritti della cittadinanza ed il Comune comprende nelle sue finalità istituzionali quella di promuovere la diffusione della pratica sportiva garantendone l'accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei cittadini.

Occorre avere consapevolezza che le politiche dell'ente locale non possono essere sempre e comunque attuate mediante gestioni pubbliche dirette e che gli obiettivi sono conseguibili nel migliore dei modi mediante concertazione e coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che da essi derivano.

Le associazioni a cui deve farsi riferimento non possono essere che le società sportive che hanno necessità di utilizzare gli impianti per l'esercizio della loro disciplina.

Ad esse quindi deve essere rivolta la domanda di partecipazione per la gestione degli impianti e per l'assunzione in loro capo della figura del concessionario.

L'amministrazione pubblica proprietaria deve comunque misurarsi con le finalità di garantire una fruibilità delle strutture aperte anche alle scuole e a disabili e quale proprietario, deve assumersi il compito della manutenzione straordinaria.

L'amministrazione pubblica resta inoltre titolare delle decisioni che riguardano il chi, il come e a quali tariffe si utilizzano gli impianti pubblici.

Nella misura in cui i compiti sopra detti restano e sono svolti dal Comune, si viene a delineare anche il compito del soggetto gestore che deve essere titolare delle seguenti funzioni: gestione ordinaria dell'impianto sportivo; conduzione dell'impianto con garanzia di utilizzo alla cittadinanza; manutenzione ordinaria. Nella scelta del soggetto gestore il Comune necessariamente deve declinare l'applicazione della normativa contrattualistica pubblica in armonia con le finalità della partecipazione sussidiaria che privilegia l'associazionismo sportivo/utente dell'impianto.

Al fine di assicurare un buon servizio sportivo ai cittadini, il ruolo svolto dall'associazionismo nell'ambito delle gestioni degli impianti sportivi comunali non può essere ridotto alla semplice figura del volontariato. Occorre pertanto garantire una valenza economica all'operato dell'associazionismo sportivo e così riconoscere un corrispettivo al lavoro svolto nella gestione dell'impiantistica comunale.

Il Comune di Cairo Montenotte ha scelto la strada della valorizzazione dell'associazionismo e del convenzionamento con le Società Sportive/utenti dei singoli impianti. A tale riguardo ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale nr 58 del 29/12/1999 che è stata sempre confermata negli atti successivi di indirizzo. Con la suddetta deliberazione consigliare è stato adottato lo schema di convenzione sul quale basare la definizione di rapporti gestionali.

Dall'analisi dei costi necessari per una gestione corretta dei vari impianti sportive e dalla verifica dei corrispettivi riconosciuti in oggi alle società sportive che ne hanno la gestione, appare come la gestione affidata all'associazionismo sportive appaia certamente funzionale ed economica per il Comune.

sostenibilità finanziaria : la sostenibilità del servizio è garantita dalle risorse del bilancio

impatto sull'utenza: l'attuale modalità di gestione del servizio consente l'utilizzo degli impianti sportivi comunali sia nei confronti delle società sportive e loro affiliati, sia nei confronti della cittadinanza (Scuole, associazioni, privati)

grado di soddisfazione dell'utenza: non vi sono lamentele da parte dell'utenza

Ultimo aggiornamento della relazione:

Non vi sono aggiornamenti della relazione in quanto trattasi di prima stesura

E) Valutazione finale ed eventuali osservazioni/suggerimenti/proposte:

sulla situazione gestionale generale del servizio pubblico locale e sulla soddisfazione dell'utenza: non vi sono rilievi.

sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: non vi sono rilievi.

sulle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e al periodo immediatamente precedente: non vi sono rilievi.

su possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle modalità di erogazione e/o di gestione in base all'esecuzione del contratto e a eventuali atti e/o fatti sopravvenuti e/o evoluzioni tecnologiche: non vi sono rilievi.

Schema di relazione periodica del servizio pubblico lampade votive (d.lgs. 201/2022, art. 30)

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Illuminazione votiva
Legge/Deliberazione di istituzione del servizio	Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato dal Consiglio Comunale nr 9 del 14/09/1999
Determinazione di aggiudicazione	Determina nr 244 del 2/04/2021
Contrattualizzazione del rapporto	Scrittura privata
Importo dell'affidamento	Canone annuale di Euro 22.188,00 (Iva esclusa)
Importo di eventuali proroghe o rinnovi	Non sono previste proroghe
Tipo di affidamento	Appalto
Durata dell'affidamento	Durata anni 6 - data inizio 1/04/2024
Durata di eventuali proroghe o rinnovo	Non sono previste proroghe
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio e popolazione del Comune di Cairo Montenotte - popolazione di altri comuni nella sola ipotesi che le stesse abbiano titolarità di concessioni o sepolture mortuarie nei cimiteri del Comune di Cairo Montenotte
Precedenti relazioni	Nessuna precedente relazione

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Marenco Andrea, Comune di Cairo Montenotte, settore

Ente di riferimento	finanziario – tel 019 50707280
Area/servizio:	andrea.marenco@comunecairo.it
Telefono:	
Email/PEC	Redazione anno 2023
Data di redazione	

RELAZIONE DI VERIFICA

F) Andamento del servizio dal punto di vista economico:

costi del servizio annuali - 0,00

Ricavi annuali – 22.188,00

media pro capite : non vi sono costi da imputare pro capite

investimenti effettuati – 0,00

ammortamenti – 0,00

G) Qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9²:

risultati attesi in base gli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente il servizio raggiunge il servizio prestabilito

risultati raggiunti risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark non vi sono riferimenti per il confronto

H) Misura del ricorso all'affidamento a società in house (ove esistente): non sussiste affidamento in House

² Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete:

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni,

dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9. Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare e protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere e l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

I) Oneri sostenuti e risultati raggiunti nel periodo oggetto di relazione (dal 01/01/2023/al 31/12/2023):

economicità del servizio : il servizio non ha costi in quanto i costi di illuminazione sono a carico del soggetto affidatario

sostenibilità finanziaria : il servizio ha solo entrata derivante dal canone che deve corrispondere il soggetto affidatario

impatto sull'utenza: il servizio viene reso verso l'utenza come da contratto

grado di soddisfazione dell'utenza: non si riscontrano lamentele da parte dell'utenza

J) Ultimo aggiornamento della relazione:

data e osservazioni finali ivi contenute : non vi sono osservazioni

Valutazione finale ed eventuali osservazioni/suggerimenti/proposte:

sulla situazione gestionale generale del servizio pubblico locale e sulla soddisfazione dell'utenza: nulla da rilevare

sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: nulla da rilevare

sulle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e al periodo immediatamente precedente: nulla da rilevare

su possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle modalità di erogazione e/o di gestione in base all'esecuzione del contratto e a eventuali atti e/o fatti sopravvenuti e/o evoluzioni tecnologiche: nulla da rilevare

Schema di relazione periodica del servizio pubblico mensa scolastica (d.lgs. 201/2022, art. 30)

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Mensa scolastica
Legge/Deliberazione di istituzione del servizio	Legge Regione Liguria nr 15 del 8/06/2006
Determinazione di aggiudicazione	Determina nr 702 del 29/08/2023
Contrattualizzazione del rapporto	Scrittura privata
Importo dell'affidamento	Euro 523.272,00 Iva al 4% esclusa
Importo di eventuali proroghe o rinnovi	Non sono previste proroghe o rinnovi
Ente affidante	Comune di Cairo Montenotte
Tipo di affidamento	Appalto
Durata dell'affidamento	Nr 2 anni scolastici – inizio anno scolastico 2023/2024
Durata di eventuali proroghe o rinnovo	Non sono previste proroghe o rinnovi
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio e popolazione Comune di Cairo Montenotte
Precedenti relazioni	Non vi sono precedenti relazioni

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Marenco Andrea, Comune di Cairo Montenotte, settore
Ente di riferimento	finanziario – tel 019 50707280 –
Area/servizio:	andrea.marenco@comunecairo.it
Telefono:	
Email/PEC	Redazione anno 2023
Data di redazione	

RELAZIONE DI VERIFICA

K) Andamento del servizio dal punto di vista economico:

referimento dati da consuntivo 2022

costi: totale impegnato costo servizio mensa scolastica parte corrente Euro 242.721,83

ricavi : totale accertato introiti tariffe utenza mensa scolastica Euro 120.000,00

media pro capite: costo del servizio pro capite (popolazione al 31/12/2022 abitanti 12.809) – (costo servizio Euro 122.721.83 al netto introiti tariffari) – costo procapite Euro 9,58

investimenti effettuati – nessun investimento

ammortamenti : non vi sono costi di ammortamento

L) Qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9³:

risultati attesi in base gli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente: i risultati del servizio sono in linea con gli obblighi contrattuali. Nel servizio mensa è operativa una Commissione di vigilanza composta da insegnanti e genitori che vigila sul servizio stesso e propone soluzioni migliorative.

³ Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete:

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni,

dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9. Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare e protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere e l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

risultati raggiunti risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark : non vi sono indici di riferimento

M) Misura del ricorso all'affidamento a società in house (ove esistente): non vi sono affidamenti in house

N) Oneri sostenuti e risultati raggiunti nel periodo oggetto di relazione (dal 01/01/2023/al 31/12/2023):

economicità del servizio: il servizio consegue copertura dei costi dagli introiti tariffari nella misura del 12,29% - la copertura parziale dei costi è scelta voluta in quanto il servizio riguarda il settore scolastico a cui il Comune è obbligato a concorrere per la spesa . Il Comune intende quindi sostenere con la fiscalità locale parzialmente i costi del servizio.

sostenibilità finanziaria: la sostenibilità finanziaria è garantita dalla risorse di bilancio

impatto sull'utenza: l'erogazione del servizio sui livelli contrattualmente stabiliti, la vigilanza della Commissione Mensa, la partecipazione del Comune ai costi del buono pasto, sono fattori positivi per l'utenza che fruisce del servizio

grado di soddisfazione dell'utenza: non vi sono da registrare lamentele sul servizio reso

...

O) Ultimo aggiornamento della relazione:

Non vi sono aggiornamenti delle relazione in quanto trattasi di prima stesura

P) Valutazione finale ed eventuali osservazioni/suggerimenti/proposte:

sulla situazione gestionale generale del servizio pubblico locale e sulla soddisfazione dell'utenza: non vi sono rilievi

sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: non vi sono rilievi

sulle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e al periodo immediatamente precedente: non vi sono rilievi

su possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle modalità di erogazione e/o di gestione in base all'esecuzione del contratto e a eventuali atti e/o fatti sopravvenuti e/o evoluzioni tecnologiche: non vi sono rilievi

Schema di relazione periodica del servizio pubblico cimiteriale (d.lgs. 201/2022, art. 30)

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizi cimiteriali
Legge/Deliberazione di istituzione del servizio	Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato dal Consiglio Comunale nr 9 del 14/09/1999
Determinazione di aggiudicazione	Determina nr 442 del 26/06/2021
Contrattualizzazione del rapporto	Scrittura privata
Importo dell'affidamento	135.459,84 al netto di IVA al 22%
Importo di eventuali proroghe o rinnovi	Non sono previste proroghe
Ente affidante	Comune di Cairo Montenotte
Tipo di affidamento	Appalto
Durata dell'affidamento	Nr anni 3 – data inizio 01/07/2021
Durata di eventuali proroghe o rinnovo	Non sono previsti proroghe o rinnovi
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio e popolazione del Comune di Cairo Montenotte – popolazione di altri comuni nella sola ipotesi che le stesse abbiano titolarità di concessioni o sepolture mortuarie nei cimiteri del Comune di Cairo Montenotte
Precedenti relazioni	Nessuna precedente relazione

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Marenco Andrea, Comune di Cairo Montenotte, settore
Ente di riferimento	finanziario – tel 019 50707280 –
Area/servizio:	andrea.marenco@comunecairo.it
Telefono:	Redazione anno 2023.
Email/PEC	
Data di redazione	

RELAZIONE DI VERIFICA

Q) Andamento del servizio dal punto di vista economico:

riferimento dati da consuntivo 2022

costi : totale impegnato costo servizio cimiteriale parte corrente Euro 62.156,97

ricavi : totale accertamento da introiti servizi cimiteriali Euro 49.863,52; totale accertamento da introiti per il rilascio di concessioni cimiteriali Euro 90.025,48

media pro capite: costo del servizio pro capite (popolazione al 31/12/2022 abitanti 12.809) – (costo servizio Euro 62.153,97) – costo procapite Euro 4,85

investimenti effettuati : totale impegnato spese conto capitale Euro 72.929,84

ammortamenti : il costo ammortamento è il 3% sul totale investimenti

R) Qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9⁴:

risultati attesi in base gli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente : il servizio è prestato come da obblighi contrattuali;

⁴ Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete:

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni,

dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9. Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare e protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere e l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

risultati raggiunti risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark: non vi sono parametri di confronto ...

S) Misura del ricorso all'affidamento a società in house (ove esistente): non vi è affidamento in house

T) Oneri sostenuti e risultati raggiunti nel periodo oggetto di relazione (dal 1/07/2021/al 31/12/2023):

economicità del servizio: l'affidamento del servizio è avvenuto tramite gara negoziata con affidamento al miglior offerente in termini qualità/prezzo

sostenibilità finanziaria: il divario tra entrata corrente e spesa corrente è contenuto nei limiti previsti a bilancio. Le entrate da concessioni cimiteriali superano i costi di investimento.

impatto sull'utenza: i servizi richiesti dall'utenza sono soddisfatti nei termini previsti.

le lamentele pervenute dall'utenza riguardano episodi specifici e non hanno carattere di generalità. Il servi

grado di soddisfazione dell'utenza: le lamentele pervenute dall'utenza riguardano episodi specifici che non riguardano la generalità del servizio offerto.

U) Ultimo aggiornamento della relazione:

Non vi sono aggiornamenti delle relazione in quanto trattasi di prima stesura

V) Valutazione finale ed eventuali osservazioni/suggerimenti/proposte:

sulla situazione gestionale generale del servizio pubblico locale e sulla soddisfazione dell'utenza: non vi sono rilievi

sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: non vi sono rilievi

sulle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e al periodo immediatamente precedente : non vi sono rilievi

su possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle modalità di erogazione e/o di gestione in base all'esecuzione del contratto e a eventuali atti e/o fatti sopravvenuti e/o evoluzioni tecnologiche: non vi sono rilievi

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Schema di relazione periodica del servizio pubblico
trasporto scolastico
(d.lgs. 201/2022, art. 30)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di trasporto scolastico
Legge/Deliberazione di istituzione del servizio	Legge Regione Liguria nr 15 del 8/06/2006
Determinazione di aggiudicazione	Determina nr 135 del 4/02/2022
Contrattualizzazione del rapporto	Scrittura privata
Importo dell'affidamento	Indicare il valore dell'affidamento al netto dell'IVA,
Importo di eventuali proroghe o rinnovi	Euro 752.900,40 al netto di Iva
Ente affidante	Comune di Cairo Montenotte
Tipo di affidamento	Appalto
Durata dell'affidamento	Durata anni 4 – riferimento anni scolastici – inizio anno scolastico 2022/2023
Durata di eventuali proroghe o rinnovo	Non sono previste proroghe o rinnovi
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio e popolazione del Comune di Cairo Montenotte.

Precedenti relazioni	Non vi sono precedenti relazioni
----------------------	----------------------------------

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	
Ente di riferimento	Marenco Andrea, Comune di Cairo Montenotte, settore
Area/servizio:	finanziario – tel 019 50707280 –
Telefono:	andrea.marenco@comunecairo.it
Email/PEC	
Data di redazione	Redazione anno 2023

RELAZIONE DI VERIFICA

W) Andamento del servizio dal punto di vista economico:

riferimento dati da consuntivo 2022

costi: totale impegnato costo servizio trasporto scolastico parte corrente Euro 215.287,96

ricavi : totale accertato introiti tariffe utenza trasporto scolastico Euro 26.460,00

media pro capite: costo del servizio pro capite (popolazione al 31/12/2022 abitanti 12.809) – (costo servizio Euro 188.827,96 al netto introiti tariffari) – costo procapite Euro 14,74

investimenti effettuati: nessun investimento

ammortamenti: non vi sono costi di ammortamento

X) Qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9⁵:

risultati attesi in base gli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti

contrattualmente: i risultati del servizio sono in linea con gli obblighi contrattuali.

risultati raggiunti risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark: non vi sono indici di riferimento

Y) Misura del ricorso all'affidamento a società in house (ove esistente): non vi sono affidamenti in house

⁵ Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete:

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8. Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni,

dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9. Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare i protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere e l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

Z) Oneri sostenuti e risultati raggiunti nel periodo oggetto di relazione (dal 01/01/2023/al 31/12/2023):

economicità del servizio: il servizio consegue copertura dei costi dagli introiti tariffari nella misura del 49,44% - la copertura parziale dei costi è scelta voluta in quanto il servizio riguarda il settore scolastico a cui il Comune è obbligato a concorrere per la spesa. Il servizio mensa non è di fatto un servizio facoltativo per l'utenza che anzi, in ragione degli orari stabiliti dagli istituti scolastici, è chiamata a presenziare alle lezioni anche nel pomeriggio sostenendo i costi del servizio mensa. Il Comune intende quindi sostenere con la fiscalità locale parzialmente i costi del servizio. Il Servizio è erogato anche per gli utenti degli asili dell'infanzia.

sostenibilità finanziaria: la sostenibilità finanziaria è garantita dalle risorse di bilancio

impatto sull'utenza l'erogazione del servizio sui livelli contrattualmente stabiliti e la partecipazione del Comune ai costi del servizio sono fattori positivi per l'utenza.

grado di soddisfazione dell'utenza: non vi sono lamentele da parte dell'utenza se non in ordine a episodi isolati e sporadici

AA) Ultimo aggiornamento della relazione:

Non vi sono aggiornamenti della relazione in quanto trattasi di prima stesura

BB) Valutazione finale ed eventuali osservazioni/suggerimenti/proposte:

sulla situazione gestionale generale del servizio pubblico locale e sulla soddisfazione dell'utenza: non vi sono rilievi.

sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: non vi sono rilievi.

sulle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e al periodo immediatamente precedente: non vi sono rilievi.

su possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle modalità di erogazione e/o di gestione in base all'esecuzione del contratto e a eventuali atti e/o fatti sopravvenuti e/o evoluzioni tecnologiche: non vi sono rilievi.